

TRIBUNALE DI RIMINI

RICORSO EX ART. 3 L. 10 MAGGIO 1976 N° 346
AGLI EFFETTI DELL'ART. 1159-BIS C.C.

Nell'interesse del signor **Luigi Alessi** (c.f. LSSLGU58P30L034C), nato il 30 settembre 1958 a Talamello (RN), ove risiede in via Archi n° 4, anche quale titolare dell'omonima impresa agricola individuale (p.i.v.a. 02142100417) sedente allo stesso indirizzo, ed elettivamente domiciliato in Novafeltria (RN), viale A. Battelli n° 10d/1, presso lo studio del sottoscritto avv. Gian Vito Antinori (c.f. NTNGVT65H25F137P; fax 0541 921671), il quale lo rappresenta e lo difende in virtù della procura speciale in calce – ricorrente –

contro

i signori **Rina Piastra** (c.f. PSTRNI47P52L034D), nata a Talamello (RN) il 12 settembre 1947, residente in Forlì (FC), via Monda n° 49e/2; **Carla Piastra** (c.f. PSTCRL51H61L034N), nata a Talamello (RN) il 21 giugno 1951, residente in Novafeltria (RN), via R. Sanzio n° 12; **Davide Casadei** (c.f. CSD DVD73A16H294J), nato a Rimini il 16 gennaio 1973, residente in Huddersfield (Regno Unito), Lea Side Gardens - Longwood n° 7; nonché contro gli **eredi ignoti** dei signori Andrea Amadei, nato a Talamello (RN) il 26 aprile 1920 emigrato in Francia di cui acquisì l'esclusiva cittadinanza nel 1967, e I-da Amadei, nata a Talamello (RN) il 18 maggio 1928 e morta il 19 gennaio 2007 in Belgio dov'era emigrata – convenuti –



il sottoscritto avvocato, premesso che:

1. il ricorrente è un piccolo imprenditore agricolo (**doc. 1**), dedito alle colture foraggere e cerealicole, alla silvicoltura, all'allevamento di suini e animali di bassa corte (**doc. 2**). L'esercizio dell'impresa per l'autoconsumo e la secondaria vendita diretta soltanto sul fondo lo esonera dall'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2 l. n° 77/1997);
2. proprietario delle apposite macchine agricole (**doc. 3**), egli coltiva direttamente i terreni in località Cretta di Talamello di cui è comproprietario con la moglie, signora Silvana Piastra, censiti al foglio 10 del Catasto terreni e identificati dalle particelle 187, 172, 225, 226, 230, 267 e 268 (**doc. 4**, pag. 3 e s.), nonché i terreni confinanti identificati nello stesso foglio



- 10 (*sub doc. 5* la planimetria) dalle particelle 145, 146, 232, 266 (**doc. 6**) e 265 (**doc. 7**). Tutti questi terreni sono stati dapprima coltivati per oltre un cinquantennio dal padre del ricorrente, Giuseppe Alessi (**doc. 8**); poi li hanno coltivati insieme padre e figlio, il quale li possiede e li coltiva da solo dacché ne è morto il genitore il 13 luglio 2006 (**doc. 9**);
3. mentre dei terreni distinti dalle particelle 145, 146, 232 e 266 risulta ancora unica e piena proprietaria la nonna del ricorrente, Augusta Santoni (cfr. doc. 6), deceduta il 17 giugno 1977 (**doc. 10**), di quello distinto dalla particella 265 il ricorrente è comproprietario per la quota d'un dodicesimo col defunto genitore e coi signori Filippo Piastra, Rina Piastra, Carla Piastra e Davide Casadei, pure comproprietari per un dodicesimo ciascuno, nonché coi signori Andrea Amadei e Ida Amadei, comproprietari per un quarto ciascuno (cfr. doc. 7; e di tale terreno risulta ancora il vecchio usufrutto uxorio della nonna del ricorrente);
 4. dei comproprietari del terreno distinto dalla particella 265:
 - i. Giuseppe Alessi, il padre del ricorrente, è deceduto nel 2006 (doc. 8), premortigli i successibili (nel 1978 il fratello, Renato Alessi; nel 1982 la primogenita, Agostina; nel 1999 la moglie, Pia Amadei: **doc. 11**), eccettuati il ricorrente e l'abiatico Davide Casadei, nipote *ex sorore* del ricorrente;
 - ii. Andrea Amadei, nato il 26 aprile 1920 ed emigrato in Francia, perse la cittadinanza italiana nel 1967 (**doc. 12**). Si ignora se viva ancora o se, più verosimilmente, sia morto e, alternativamente, quale ne sia la residenza o chi ne sarebbero gli eredi: l'ufficiale dello stato civile imputa alla risalente perdita della cittadinanza italiana l'assenza della trascrizione dell'atto di morte nel relativo registro del Comune di Talamello (**doc. 13**);
 - iii. Ida Amadei, nata a Talamello il 18 maggio 1928 è morta in Belgio il 19 gennaio 2007 (**doc. 14**), dov'era emigrata in gioventù. Se ne ignorano gli eredi;
 - iv. Filippo Piastra, nato a Talamello il 16 dicembre 1919 è morto il 24 dicembre 2020, vedovo di Maria Amadei deceduta il 3 maggio 2011 (**doc. 15**);



5. dunque, unici comproprietari ancora viventi, insieme al ricorrente, del terreno distinto dalla particella 265 sono le due figlie del defunto Filippo Piastra, Rina e Carla (cfr. doc. 15), e il signor Davide Casadei;
6. la signora Rina Piastra, già emigrata a Limbiate (MI) nel 1964 (cfr. doc. 15), dal 1974 risiede a Forlì; la sorella risiede a Novafeltria; il signor Davide Casadei dall'1 marzo 1994 risiede in Inghilterra (**docc. 16, 17 e 18**);
7. dei terreni distinti dalle particelle 145, 146, 232 e 266 risulta ancora unica e piena proprietaria Augusta Santoni (cfr. doc. 6), deceduta il 17 giugno 1977 (doc. 10). Nonna del ricorrente, alla signora Santoni nacquero i figli Maria, Andrea, Pia e Ida Amadei (**doc. 19**): perciò, oltre allo stesso ricorrente (figlio di Pia Amadei: cfr. doc. 8), ne sono gli unici eredi noti e viventi le nipoti Rina e Carla Piastra (figlie di Maria Amadei) e il pronipote Davide Casadei;
8. nessuno di costoro, né prima i rispettivi autori, ha mai utilizzato i terreni distinti dalle particelle 145, 146, 232, 266 e 265; nemmeno ne ha mai impedito l'uso esclusivo che per ben più del quindicennio stabilito dall'art. 1159-*bis* C.c. ne hanno fatto il padre del ricorrente e poi, senza soluzione di continuità, il ricorrente stesso;
9. da un tempo ben maggiore del necessario *ex* 1159-*bis* C.c. il ricorrente quindi possiede – anche *ex* art. 1146, c. 1, C.c. – quei terreni in modo pubblico, continuo, ininterrotto, esclusivo e pacifico, coltivandoli personalmente e appropriandosene i frutti. E concorrono a provarne l'*animus rem sibi habendi* la recinzione e la siepe con cui il padre chiuse l'intero fondo e che il ricorrente ha mantenuto (**doc. 20**);
10. Talamello è Comune classificato “*totalmente montano*” (**doc. 21**, pag. 5)¹ ai sensi della l. n° 1102/1971, nonché agli effetti della l. n° 346/1976 e dell'art. 1159-*bis* C.c.;
11. per accertare l'usucapione della piccola proprietà rurale, l'art. 3 l. n° 346/1976 “*riproduce lo schema del procedimento per decreto ingiuntivo*”².

¹ Elenco consultabile anche nel sito internet della Regione Emilia Romagna all'indirizzo <https://sasweb.regione.emilia-romagna.it/statistica/Elenchi.do?tabella=4>.

² Cass. 23 giugno 2016 n. 13083. Giurisprudenza costante: si vedano anche Cass. 28 giugno 2000 n. 8789 e, in quella di merito, Trib. Vicenza 11 aprile 2014 n. 1041.



La natura monitoria dell'azione e del rito – la dimostrano l'introduzione con ricorso, la notifica che ne è prescritta col pedissequo decreto, la perentorietà del termine per l'eventuale opposizione di quanti vantino diritti reali sugli immobili o abbiano trascritto domande giudiziali, la sommarietà dell'istruttoria susseguente alla mancanza d'opposizione, la decisione con decreto senza audizione della controparte, la solo eventuale cognizione piena a contraddittorio integro indotta dall'ipotetica opposizione – esime il ricorrente dall'esperire la mediazione *ex art. 5, c. 1-bis, d.lgs. n° 28/2010*³: solo l'eventuale opposizione ne imporrà il tentativo, coerentemente all'insegnamento secondo cui nelle liti soggette a mediazione obbligatoria che siano introdotte nelle forme monitorie è l'opposizione l'impulso per il ricorrente ad attivarsi agli effetti dell'art. 5 d.lgs. cit.⁴;

12. l'art. 3, c. 2 l. n° 346/1976 impone l'ostensione del ricorso e del pedissequo decreto nell'albo del Comune ove sono i terreni e in quello del Tribunale territorialmente competente. Soppressi i Fogli provinciali degli annunci legali⁵, l'inserzione per estratto che l'art. 3, c. 2, l. n° 346/1976 vi imponeva è oggi possibile con l'identica efficacia di conoscibilità legale *erga omnes* nella Gazzetta Ufficiale. Siffatta plurima pubblicità collettiva⁶ supplisce alla notifica *ex art. 150 C.p.c.* cui costringerebbe l'impossibilità d'identificare gli eredi dei defunti Andrea e Ida Amadei, e perciò pure di completare il novero di quelli della defunta Augusta Santoni;
13. per nessuno dei terreni distinti dalle particelle 145, 146, 232, 265 e 266 figurano nei registri immobiliari titolari di diritti reali, né constano trascrizioni nell'ultimo ventennio di domande di rivendica (**doc. 22**);

tanto premesso, il signor Luigi Alessi, come in epigrafe rappresentato e difeso dal sottoscritto avvocato,

RICORRE

³ D'ALESSANDRO, *Giudizi di usucapione e problemi di identificazione del convenuto*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1373.

⁴ Cass., s.u., 18 settembre 2020 n. 19596.

⁵ Dall'art. 31 l. 340/2000.

⁶ Che già Corte cost. 26 giugno 1969 n. 103 – quanto all'allora vigente art. 4 l. n. 1610/1962, immediato precedente dell'art. 3, c. 2, l. n. 346/1976 cui corrispondeva – ha ritenuto conforme agli artt. 3 e 24 Cost. poiché “*complesso di mezzi che ben garantiscono eventuali diritti di terzi*”.



all'intestato Tribunale affinché, disposta *ex art. 3, c. 2, l. n° 346/1976* l'ostensione nell'albo del Comune di Talamello e in quello di codésto Tribunale di questo ricorso e del proprio pedissequo decreto, nonché la pubblicazione d'entrambi per estratto nella Gazzetta Ufficiale, accerti:

- i.* la qualità di coltivatore diretto del ricorrente;
 - ii.* la classificazione rurale dei terreni siti nel Comune di Talamello (RN) censiti al locale Catasto al foglio 10 con le particelle 145, 146, 232, 266 – di cui risulta ancora unica e piena proprietaria la signora Augusta Santoni – e 265 – di cui il ricorrente è comproprietario per un dodicesimo coi signori Giuseppe Alessi, Filippo, Rina e Carla Piastra, Davide Casadei, Andrea e Ida Amadei –;
 - iii.* l'effettiva destinazione all'attività agricola del complessivo fondo rustico costituito dai terreni identificati dalle indicate particelle, tutti coltivati direttamente ed esclusivamente dal ricorrente, e prima dal padre, da ben oltre il tempo utile agli effetti dell'art. 1159-*bis* C.c.;
 - iv.* il conseguente possesso ultra quindicennale esclusivo, pieno, continuo, ininterrotto, pacifico e palese del ricorrente sui detti terreni agricoli;
- e per l'effetto, *ex art. 3 l. n° 346/1976*, con decreto in caso di mancata opposizione ovvero con sentenza, respinta ogni difesa e istanza dei convenuti e di quant'altri che, intervenendo, s'opponessero, ai sensi dell'art. 1159-*bis* C.c. dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario della piena ed esclusiva proprietà da parte del ricorrente, per compiuta usucapione, dei terreni agricoli siti nel Comune di Talamello (RN), identificati al Catasto terreni di quel Comune al foglio 10 con le particelle 145, 146, 232, 266 e 265, e quindi ordini al Dirigente il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Rimini dell'Agenzia del Territorio le necessarie trascrizioni e volture ai sensi dell'art. 2651 C.c. esonerandolo da ogni responsabilità.

In subordine, ritenesse il Tribunale insufficiente la plurima pubblicità collettiva disposta dall'art. 3, c. 2, l. n° 346/1976, comunque provveda come richiesto previa autorizzazione del ricorrente alla notifica *ex art. 150 C.p.c.* per l'impossibilità d'identificare gli eredi ignoti dei signori Andrea Amadei, nato a Talamello il 26 aprile 1920 emigrato in Francia di cui divenne cittadino e-



scusivo nel 1967, e Ida Amadei, nata a Talamello il 18 maggio 1928 e morta il 19 gennaio 2007 in Belgio dov'era emigrata.

Vinte comunque le spese tutte nel caso dell'infondata eventuale opposizione dei convenuti e di quant'altri intervenissero (valore di causa: 7.000,00 euro; contributo unificato versato: 237,00 euro).



Azione soggetta a mediazione obbligatoria *ex art. 5, c. 1-bis*, d.lgs. n° 28/2010 nel solo caso d'opposizione dei convenuti.



Il ricorrente allega la copia informatica della [Procura speciale](#) conferita al sottoscritto difensore – *file* composto da una pagina di cui il sottoscritto attesta la conformità al rispettivo originale analogico da cui l'ha ricavata e che detiene – e, in via istruttoria

I. produce:

[1-Certificato partita iva LuigiAlessi](#)

[2-Estratto del registro di stalla](#)

[3.1-Carta circolazione AR005583](#)

[3.2-Carta di circolazione FO030407](#)

[4-Visure proprietà LuigiAlessi](#)

[5-Mappa fg 10](#)

[6-Visure proprietà AugustaSantoni](#)

[7-Visura fg10 plla265](#)

[8-Situazione originaria famiglia GiuseppeAlessi](#)

[9-Certificato morte GiuseppeAlessi](#)

[10-Certificato morte AugustaSantoni](#)

[11-Certificati morte RenatoAlessi PiaAmadei AgostinaAlessi](#)

[12-Estratto atto nascita AndreaAmadei](#)

[13-Comunicazione dell'uff stato civile Com Talamello](#)

[14-Certificato morte IdaAmadei](#)

[15-Situazione famiglia FilippoPiastra](#)

[16.1-Certificato residenza RinaPiastra](#)

[16.2-Situazione famiglia RinaPiastra](#)



[17-Certificato residenza Carla Piastra](#)

[18-Certificato residenza AIRE Davide Casadei](#)

[19-Situazione originaria famiglia Luigi Amadei Augusta Santoni](#)

[20-Foto recinzione cancelli e siepe](#)

[21-Comuni montani Reg Emilia Romagna](#)

[22-Ispezioni ipotecarie](#) ;

II. deduce prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1. è vero che il signor Luigi Alessi da ben più di quindici anni possiede in modo pubblico, continuo, ininterrotto, esclusivo, pacifico e incontestato i terreni agricoli siti nel Comune di Talamello, in località Poggio, catastalmente identificati al foglio 10 con le particelle 145, 146, 232, 266 e 265?
2. è vero che il signor Luigi Alessi esercita tale siffatto possesso utilizzando gli indicati terreni per la coltivazione di ulivi, foraggio e cereali?
3. è vero che prima del signor Luigi Alessi quegli stessi terreni sono stati ugualmente posseduti e coltivati dal padre del medesimo, Giuseppe Alessi?

Testi, i signori: Giuseppe Torri, residente in Talamello (RN), via A. Moro n° 13; Piero Angelini, residente in Talamello (RN), via D. Monti n° 36/3; Simone Semprini, residente in Novafeltria (RN), frazione Perticara, via A. Oriani n° 18/a.

Con osservanza.

Novafeltria – Rimini, 30 maggio 2023

avv. Gian Vito Antinori

